



Consiglio Regionale della Campania

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0000841/U Data: 18/01/2017 11:26

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della V e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 /Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio Sanitario Regionale)”. Reg. Gen. n. 397

Ad iniziativa dei consiglieri Maria Ricchiuti e Maurizio Petracca
Depositata in data 30 dicembre 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**V Commissione Consiliare Permanente per l'esame
II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

18 GEN. 2017

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare UDC
Il Presidente

30/12/16
G. Ricchiuti
M

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0023318/1 Data: 30/12/2016 11:28
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente del Consiglio
Regionale della Campania
Dott.ssa Rosa D'AMELIO

SEDE

prot. n. 94 / sp.

Del 29 dicembre 2016

Oggetto: Trasmissione Proposta di legge recante "Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale)" ad iniziativa dei Consiglieri Maria Ricchiuti e Maurizio Petracca – prima firmataria Maria Ricchiuti.

Con la presente, si trasmette, in allegato, la Proposta di legge come indicata in oggetto, ad iniziativa della scrivente, in qualità di prima firmataria, e del Consigliere Maurizio Petracca.

Cordialità,

Avv. Maria RICCHIUTI

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 397

A c
Legislativa
30.12.2016



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge recante

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale)

Ad iniziativa dei Consiglieri

MARIA RICCHIUTI

MAURIZIO PETRACCA

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 397



Consiglio Regionale della Campania

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge reca modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale).

La proposta di modifica prevede, nello specifico, l'istituzione, presso le Aziende sanitarie locali, di due dipartimenti strutturali denominati "dipartimento per la salute e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro" e "dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare", in luogo del dipartimento unico di prevenzione disciplinato dalla legislazione vigente.

La modifica dell'assetto organizzativo del dipartimento di prevenzione mira a garantire maggiore autonomia e a valorizzare le specifiche professionalità operanti nella prevenzione superando la logica dei "compartimenti stagni" e favorendo l'impegno gestionale e operativo con l'espletamento dell'attività professionale nel ruolo e nelle attività di propria specifica competenza. I direttori dei dipartimenti, infatti, essendo di professionalità specifica, saranno in grado di assicurare il coordinamento funzionale tra le attività comuni dei due dipartimenti, in particolare per la sicurezza degli alimenti, così come già esistente, ad esempio, in Regione Lombardia (legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità").

L'istituzione dei nuovi dipartimenti strutturali produrrà, inoltre, un deciso miglioramento delle attività e dei servizi forniti dalle aree medica e veterinaria del dipartimento di prevenzione attraverso la razionalizzazione, il miglioramento della gestione e l'ottimizzazione delle risorse al fine di assumere comportamenti che assicurino omogeneità e specifica professionalità delle prestazioni.

La suddetta modifica risulta inoltre coerente con l'impegno «ad assicurare il coordinamento delle attività di prevenzione e sanità pubblica veterinaria; sanità animale;

h
1



Consiglio Regionale della Campania

igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche», previsto nell'ambito della Missione 3.2 (Tutela della Salute) del Documento Economico Finanziario Regionale 2017.

L'articolo 1 della proposta modifica l'articolo 12 della legge 2 novembre 1994, n. 32, introducendo anche due nuovi articoli (art. 12-*bis* e art. 12-*ter*), disciplinanti le funzioni e l'organizzazione dei nuovi dipartimenti istituiti.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Relazione economico-finanziaria

Dalle disposizioni di cui alla presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. All'attuazione delle medesime disposizioni si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Relativamente, poi, alla funzione di Direttore di Dipartimento con il CCNL integrativo del 06/05/2010 art. 4 comma 4 che ha rimodulato l'art. 39 comma 9 del CCNI 1998/2001, ha previsto, per tali direttori una maggiorazione fra il 30 % ed il 50% ed ha previsto che non ci fossero ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Azienda. Ciò a significare la cristallizzazione della spesa a prescindere dal numero di Direttori di Dipartimento previsti

M.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32)

1. La legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale) è così modificata:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Dipartimenti di prevenzione) – 1. Presso ciascuna Azienda sanitaria locale sono istituiti i seguenti dipartimenti strutturali:

- a) dipartimento per la salute e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;*
- b) dipartimento della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.*

2. Ai dipartimenti di cui al precedente comma sono attribuite le funzioni di cui agli artt. 16, 20, 21 della legge 23 dicembre 1992, n. 833 e in attuazione del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni.

3. I dipartimenti di prevenzione sono dotati di autonomia organizzativa, nei limiti previsti dai regolamenti interni.

4. I dipartimenti di prevenzione sono strutture operative delle Aziende sanitarie locali e garantiscono la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, sicurezza alimentare, miglioramento della qualità della vita.

5. I dipartimenti di prevenzione, ognuno per le proprie competenze:

- a) presiedono alle attività e alle prestazioni previste nel livello di assistenza sanitaria collettiva di cui al precedente art. 6, commi 3 e 4, nonché alle*



Consiglio Regionale della Campania

altre attività e funzioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;

- b) svolgono attività di consulenza e supporto ai comuni, province e altre amministrazioni pubbliche, nonché attività di analisi sulla base dei programmi regionali e/o a richiesta dei comuni, province e altre amministrazioni pubbliche della Regione nonché, a pagamento, di enti e istituzioni private.*
- c) promuovono azioni sinergiche di intervento nelle emergenze ambientali e igienico-sanitarie, nonché in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare in stretto collegamento con l'agenzia regionale di cui al successivo art. 13, con gli indirizzi della Giunta regionale per quanto attiene l'organizzazione funzionale e con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno.*

6. La Regione, attraverso i propri Osservatori, cura le modalità di acquisizione dei dati e ogni altra informazione relativi alla salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro e alla Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, al fine di avere uno scambio dinamico, continuo, coordinato, affidabile e efficace, utile per rafforzare la consapevolezza sui fattori di rischio e determinanti per la tutela della salute pubblica, la tutela ambientale, la sicurezza alimentare e del patrimonio zootecnico.

7. I responsabili dei dipartimenti vengono scelti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Ai responsabili dei dipartimenti è assegnato un budget determinato dal direttore generale nel quale sono contabilizzate le attività e le prestazioni comunque assicurate dai dipartimenti.



Consiglio Regionale della Campania

b) dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 12-bis (Dipartimento per la salute e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro) – 1. Il dipartimento per la salute e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro (di seguito denominato il dipartimento) è organismo di coordinamento, dotato di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità.

2. Il dipartimento garantisce i compiti di prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro e di sanità pubblica, con le seguenti funzioni:

- a) tutela della salute della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;*
- b) tutela della salute della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari commessi agli ambienti di lavoro;*
- c) epidemiologia e prevenzione, profilassi delle malattie infettive e parassitarie;*
- d) prevenzione delle malattie cronic-degenerative, in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali;*
- e) tutela della salute nelle attività sportive.*

3. Il dipartimento assicura il raccordo con gli organismi paritetici previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni o, qualora non ancora costituiti, con le parti sociali.

4. Il dipartimento riporta a unità operative complesse specifiche e funzionali tutti gli interventi di prevenzione comunque realizzati nell'ambito territoriale di pertinenza ed è articolato prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate a:



Consiglio Regionale della Campania

- a) *igiene e sanità pubblica;*
- b) *prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro ed impiantistica;*
- c) *igiene e medicina del lavoro;*
- d) *epidemiologia e prevenzione;*
- e) *tutela della salute nelle attività sportive.*

5. Le Aziende sanitarie locali assicurano una adeguata organizzazione tenendo conto delle peculiarità di ciascun territorio, degli insediamenti produttivi, del radicamento territoriale dei servizi, dell'entità numerica della popolazione umana delle caratteristiche orografiche, della viabilità, dei collegamenti nell'ambito aziendale, delle esigenze culturali dei territori nonché le loro specificità di richieste prestazionali.

Art. 12-ter (Dipartimento della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare) – 1. Il dipartimento della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (di seguito denominato il dipartimento) è organismo di coordinamento, dotato di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. Esso garantisce i compiti di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, con almeno le seguenti funzioni:

- a) *profilassi delle malattie infettive, infestive e diffuse degli animali;*
- b) *controllo degli animali domestici, sinantropici e selvatici al fine di individuare eventuali modificazioni dell'equilibrio ambientale nel rapporto uomo-animale che possono recare danno;*
- c) *anagrafica degli animali e degli allevamenti;*
- d) *farmacovigilanza e farmacovigilanza veterinaria;*
- e) *igiene degli allevamenti e misure di biosicurezza;*



Consiglio Regionale della Campania

- f) igiene delle produzioni zootecniche e vigilanza sull'alimentazione animale;*
- g) protezione e benessere degli animali di allevamento, di affezione, sinantropi e nella sperimentazione;*
- h) igiene urbana veterinaria, prevenzione del randagismo, tutela degli animali d'affezione e interventi assistiti con animali (pet – therapy);*
- i) tutela igienico-sanitaria degli alimenti, in tutte le fasi, dalla produzione alla vendita alla somministrazione;*
- l) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;*
- m) raccolta dei dati statistici ed epidemiologici con relativa sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali;*
- n) sorveglianza e prevenzione delle zoonosi e delle malattie trasmesse dagli alimenti;*
- o) promozione delle attività a tutela della salute del consumatore e del patrimonio zootecnico;*
- p) educazione e formazione sanitaria degli operatori del settore, analisi dei rischi ed informazione dei consumatori.*

2. Il dipartimento riporta a unità operative complesse specifiche e funzionali tutti gli interventi di prevenzione comunque realizzati nell'ambito territoriale di pertinenza ed è articolato prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate a:

- a) sanità animale;*



Consiglio Regionale della Campania

- b) *igiene della produzione, trasformazione, conservazione commercializzazione, somministrazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;*
- c) *igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;*
- d) *igiene degli alimenti di origine vegetale e della nutrizione.*
- e) *igiene urbana veterinaria, prevenzione del randagismo, tutela degli animali d'affezione e interventi assistiti con animali (pet – therapy).*

3. *Sono garantite, attraverso apposite strutture operative, le attività di epidemiologia veterinaria e registro tumori animali, nonché le attività previste nei centri di riferimento regionali attivati nelle singole Aziende sanitarie.*

4. *Al fine di progettare e razionalizzare le attività ed i compiti commessi alla sanità pubblica veterinaria e alla sicurezza alimentare e costituire una rete di epidemiosorveglianza, le strutture delle Aziende sanitarie si raccordano, secondo le modalità da definire in sede di piano sanitario regionale, con l'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno.*

5. *Le Aziende sanitarie locali assicurano una adeguata organizzazione territoriale tenendo conto delle peculiarità di ciascun territorio, degli insediamenti produttivi, del radicamento territoriale dei servizi, dell'entità numerica della popolazione (umana e animale) delle caratteristiche orografiche, della viabilità, dei collegamenti nell'ambito aziendale, delle esigenze culturali dei territori nonché le loro specificità di richieste prestazionali. Alle strutture organizzative deve essere assicurato adeguato personale, per numero e qualifica, tale da garantire l'esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonché l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di controlli ufficiali”.*





Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. All'attuazione delle medesime disposizioni si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Entrata in vigore)

- I. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.